

A tutti gli Iscritti

LORO PEC

Gentili Iscritti,

il Decreto Legge sulle liberalizzazioni (D.L. 1/2012, convertito in Legge 27/2012), prevede che il Professionista debba indicare gli estremi della polizza assicurativa al Committente. L'art. 9 comma 3 del suddetto Decreto, cita infatti "Il professionista rende noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale".

Avendo escluso di sottoscrivere convenzioni come singolo Ordine professionale, viste le differenziate esigenze e tipologie professionali, nonché le diverse convenzioni già attivate da tempo da Enti a scala nazionale, il Consiglio ha ritenuto più opportuno predisporre, nella speranza di fare cosa utile agli Iscritti, le allegate considerazioni guida sui criteri di esame delle polizze quale supporto per una scelta personalizzata e consapevole.

Cordiali saluti.

p.il Consiglio dell'Ordine  
IL PRESIDENTE  
dott.arch.Angelo MONTI

## **La polizza di Responsabilità Civile professionale**

### **Linee guida per una sottoscrizione consapevole**

#### Obbligatorietà per il professionista di sottoscrizione di RC professionale.

Il Decreto Legge sulle liberalizzazioni (DL 1/ 2012), convertito in Legge 27/ 2012, prevede che il Professionista debba indicare gli estremi della polizza assicurativa a partire dall'entrata in vigore del Decreto e cioè dal 24 Gennaio 2012. L'art. 9 comma 3 del suddetto Decreto, cita infatti "Il professionista rende noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale".

L'obbligatorietà di stipula di polizza assicurativa per il professionista nell'esercizio della propria attività era stata precedentemente introdotta dalla L148/ 2011 (art. 3 comma 5 "a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale") nell'ambito dei principi cui dovranno uniformarsi i Decreti di riordino degli Ordinamenti professionali (entro il 13.08.2012).

Entrambi i dispositivi di legge sono sorti con finalità "di straordinaria necessità ed urgenza..al fine di garantire la stabilità del Paese..", è da considerarsi quindi che le norme sull'obbligatorietà dell'assicurazione di cui in un primo momento (13.08.2011) era stata prevista l'attuazione entro il 13.08.2012, siano state anticipate, per motivi di urgenza, al 24.01.2012.

Queste linee guida si ripropongono di richiamare l'attenzione dei Colleghi sull'importanza oltre che di ottemperare all'obbligo di legge, di tutelare quindi sé stessi e i propri Committenti stipulando adeguata polizza, e di fornire gli strumenti all'Iscritto per valutare e scegliere con maggiore consapevolezza tra le numerose offerte presenti sul mercato.

La polizza di Responsabilità Civile interviene a sostegno del Professionista quando questi sia tenuto a pagare a "terzi" per un danno rispetto al quale sia attribuita al professionista la responsabilità civile per un atto colposo commesso nello svolgimento della professione. La copertura è pertanto finalizzata al risarcimento del danno suddetto.

Una polizza assicurativa pertanto non interviene in caso di responsabilità disciplinare (derivante da infrazione di norme etica professionale), responsabilità amministrativa (derivante da infrazioni di norme della Pubblica Amministrazione), responsabilità penale (verificarsi di un reato con colpa o dolo), ma nel caso, come detto, di responsabilità civile derivante quindi da infrazione degli obblighi di diligenza e perizia (risarcimento del danno), obbligo previsto ai sensi del Codice Civile art. 1.176 "Il professionista deve usare la diligenza, prudenza e perizia commisurate alla misura dell'attività esercitata".

L'insorgere di una responsabilità civile è subordinata all'esistenza di una condotta caratterizzata da dolo o colpa, all'esistenza di un danno e al nesso di causalità tra condotta e danno.

L'attività e le competenze normate del Professionista tecnico sono numerose e spesso ci si trova ad assumere ruoli diversi, anche distanti tra loro; per questo motivo la copertura assicurativa più adeguata è la cosiddetta "all risk", pensata appunto per coprire i molteplici rischi legati allo svolgimento dell'attività professionale. Questa formula di polizza risulta proprio per definizione di più facile lettura contenendo in un unico articolo quelle che sono le esclusioni della copertura. Il concetto di "all risk" fa riferimento al tipo di inadempienza professionale (salve le esclusioni espresse), al tipo di ruolo ricoperto dal professionista, al tipo di attività rientrante nelle competenze (restano infatti comunque escluse dalla copertura lo svolgimento di attività professionali per le quali è richiesta specifica abilitazione, in assenza della stessa), al tipo di opera e di danno.

Nel caso l'Iscritto voglia, comunque, per esigenze e necessità professionali, ricorrere ad una polizza "tradizionale" (a rischi nominali), dopo aver fatto un'analisi della propria attività svolta e in previsione, nell'affrontare la lettura di una polizza dovrà tenere presente che:

- le condizioni generali della polizza devono essere chiare (tipologia attività professionale, tipologia opere e ruolo professionale, tipologie danno coperto);
- occorrerà verificare con attenzione massima le esclusioni (spesso presenti in più articoli);
- quanto richiesto per la propria tutela dovrà essere espressamente scritto (non ci si dovrà accontentare di rassicurazioni verbali dalla compagnia assicurativa);
- se non esplicitamente previsto il contrario le polizze non rispondono per la colpa grave (art. 1.900 Codice Civile); la colpa grave è comprensiva delle ipotesi di grave imprudenza, grave negligenza e grave imperizia;
- occorrerà verificare oltre al massimale (di solito palesemente espresso) anche i sottolimiti di indennizzo (per specifiche attività da svolgere; i sottotitoli di indennizzo più diffusi riguardano le perdite patrimoniali (tra cui interruzione o sospensione di attività, mancata rispondenza dell'opera all'uso, mancata rispondenza ai vincoli urbanistici), alcune tipologie di attività, quelle considerate più rischiose (tra cui Sicurezza ex D.Lgs. 81/2008, progettazione strutturale in base alle nuove NTC, certificazioni, perizie), danni alle opere progettate e/ o dirette; l'Iscritto, in base alla propria attività, dovrà prestare attenzione a queste voci; diffusa è anche la consuetudine di polizze redatte con sottolimiti di indennizzo per le coperture accessorie (per es. RC conduzione studio, RC furto ed incendio, rispetto Codice Privacy);
- verificare l'operatività temporale della Polizza (retroattività e postuma); è di fondamentale importanza, qualora si optasse per un limite della retroattività (condizione di solito più vantaggiosa economicamente nella sottoscrizione della polizza, come premio) è da valutare il periodo per le proprie esigenze ed attività svolte (per es. per un neo iscritto all'Ordine che ha appena iniziato la sua attività professionale, la retroattività può essere limitata nel momento della prima sottoscrizione della polizza); si consiglia comunque, in presenza di una normale attività di progettista (dove spesso il danno è evidenziato molto dopo dalla chiusura dei lavori) di richiedere una retroattività illimitata; per lo stesso motivo, una polizza tutelativa dovrebbe contenere anche il requisito di ultrattività (cessazione volontaria attività professionale dell'Iscritto, scioglimento di Società, morte dell'Assicurato, ...); in questo caso ciò che va richiesto è l'impegno degli Assicuratori a concedere il periodo di ultrattività, la definizione del premio per una determinata durata, possibilità di postuma decennale o eventualmente possibilità di concordare condizioni differenti a seconda dei casi; nel caso in cui il sottoscrittore non chiarisca prima le condizioni relativamente all'ultrattività, può succedere che gli Assicuratori possano determinare i premi in modo arbitrario, anche con clausola di obbligatorietà di sottoscrizione della postuma esclusivamente presso la compagnia con cui ha in essere la polizza al momento della

cessazione dell'attività;

- altra questione da esaminare con attenzione in fase di stipula RC Professionale è quali siano i soggetti effettivamente assicurati e coperti; la polizza dovrebbe rispondere infatti, oltre che all'Assicurato, anche per tutti i soggetti che operano, hanno operato o opereranno in nome e per conto dell'Assicurato e per i quali l'Assicurato è civilmente responsabile; per es. quando l'Assicurato è una Società o uno Studio Associato, l'assicurazione copre sia l'attività svolta dallo Studio Associato e/ o Società, sia l'attività svolta dai singoli professionisti a favore dello Studio/ Società (potrebbe essere necessario richiedere che la garanzia possa essere estesa ai singoli professionisti anche per attività svolte a nome e per proprio conto); per lo stesso principio esposto nella retroattività, è opportuno prevedere che sia assicurato anche colui che è stato socio in passato o che lo diventa durante la vigenza della polizza; la responsabilità dell'assicurato in qualità di datore di lavoro (infortuni dei propri dipendenti o collaboratori) può essere coperta con una polizza Responsabilità Civile operatori; infine, per tutelare sé stessi dalle conseguenze di un eventuale infortunio, il professionista può stipulare una polizza infortuni;
- per quanto concerne lo scoperto (importo percentuale di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'assicurato) la polizza non dovrebbe prevederlo, in quanto, soprattutto su lavori di importi elevati possono essere molto elevati e non quantificabili a priori;
- il valore della franchigia (importo fisso stabilito che rimane a carico dell'assicurato per ogni danno liquidabile ai sensi della polizza) sia contenuto; franchigie elevate dovrebbero essere espressamente richieste dall'assicurato a fronte di un adeguato sconto sul premio; anche nel caso di volontà di assicurarsi solo contro sinistri gravi è accettabile che la franchigia sia maggiore in quanto commisurata al rischio;
- occorre inoltre prestare la massima attenzione sul vincolo di solidarietà così definibile: quando in sede giudiziale, più soggetti sono chiamati a rispondere per lo stesso danno, il professionista può essere condannato in solido con altri soggetti (per es. Impresa esecutrice) e in caso di inadempienza di uno o più soggetti coobbligati (per es. fallimento dell'Impresa), la giurisprudenza prevede che la quota di responsabilità dei soggetti inadempienti venga ridistribuita sui soggetti rimanenti in proporzione alla quota di responsabilità di ciascuno; in generale l'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con l'esclusione dell'eventuale aggravio derivante dal vincolo di solidarietà;
- onde non incorrere nell'annullamento della richiesta di sinistro (rischio decadenza parziale o addirittura totale dell'indennizzo) occorre, in fase di sottoscrizione della polizza, prestare attenzione alle modalità di comunicazione alla compagnia assicurativa del sinistro e alle tempistiche.

Il Premio di polizza è di norma basato sul fatturato dichiarato dall'Assicurato. La comunicazione di un fatturato "errato" può comportare la perdita del diritto al risarcimento o una riduzione dello stesso. Si suggerisce pertanto di definire da subito con l'Agente assicurativo, in quale modo debba essere considerata la cifra del fatturato da indicare.

Per quanto concerne una corretta comprensione della sezione di polizza relativa alla tutela legale occorre tenere presente che ai sensi dell'art. 1.917 del Codice Civile le spese sostenute per resistere dal danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicurato nei limiti del 25% del massimale (o del sottolimito di indennizzo) in aggiunta allo stesso. Sono quindi a carico dell'Assicurato tutti i costi e le spese corrisposti da o in nome per conto dell'Assicurato per difesa legale (in ogni grado di giudizio) in sede giudiziale o extra giudiziale, attività di investigazione, di gestione della vertenza e/ o della transazione relativi ad una richiesta di risarcimento.

Ai sensi dell'art. 1.914 del Codice Civile, le spese sostenute dall'assicurato per evitare o diminuire il danno sono a carico dell'assicuratore anche se non hanno raggiunto lo scopo e salvo che l'assicuratore non provi che le spese sostenute siano state fatte inconsideratamente.

A titolo collaborativo si riepilogano di seguito i principali obblighi degli intermediari assicurativi. Prima della sottoscrizione l'agente dovrà consegnare al contraente il documento (All. 7A) contenente l'indicazione degli obblighi di comportamento degli intermediari e il documento (All. 7B) contenente notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni i conflitto di interesse e sulle forme di tutela del Contraente. L'intermediario dovrà altresì: illustrare in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile, gli elementi essenziali della polizza (caratteristiche generali, costi, limiti di copertura ed ogni altro elemento utile a fornire una corretta e adeguata informativa), proporre contratti assicurativi adeguate alle esigenze dell'Isritto, informare il contraente che il rifiuto del contraente di fornire una o più informazioni richieste pregiudica la capacità dell'intermediario di fornire una polizza adeguata. Alla sottoscrizione del contratto l'intermediario dovrà consegnare al contraente copia di tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista, copia del contratto stipulato e ogni altro atto o documento sottoscritto da esso.